

## BOZZA

# L'Organismo intermedio con funzioni di autorità di gestione nell'ambito dell'Asse VI: *sviluppo urbano sostenibile*, del PO FESR 2007 - 2013

### 1. Organismo intermedio: fonti della disciplina generale

Il Regolamento CE n.1083/2006 contempla la possibilità, all'art.2, § 6, che le mansioni di natura amministrativo-gestionale nei confronti dei beneficiari finali che attuano "operazioni" possano essere svolte da "qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato"<sup>1</sup>. Una tale possibilità, che in questo nuovo ciclo di programmazione è stata introdotta direttamente nel regolamento e non in quello di attuazione della Commissione, viene espressamente offerta per affrontare le questioni urbane (articolo 37, §6, lett. a) del reg. CE n.1083/2006), tramite il conferimento di apposita delega (accordo), registrata per iscritto nel rispetto delle prescrizioni normative comunitarie e formata sulla base delle funzioni e organizzazioni previste nel capitolo 3 del documento "*descrizione dei sistemi di gestione e controllo*" redatto ai sensi dell'art.21 del regolamento CE n.1828/2006.

Il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana, approvato dalla CE con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, prevede fra le modalità di attuazione la possibilità di designare un organismo o un soggetto pubblico o privato per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o dell'Autorità di certificazione<sup>2</sup>, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, § 6, e 59, § 2 del Reg. CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11/7/2006. Tale organismo deve disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

Gli organismi intermedi che, nell'ambito dell'Asse VI "*politiche di sviluppo urbano sostenibile*" e secondo le modalità attuative delle "*linee guida per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013*", sono individuati in Province e Comuni<sup>3</sup>, saranno preventivamente sottoposti alla verifica delle loro capacità di assolvere agli impegni di loro competenza e solo dopo chiamati a sottoscrivere l'atto di delega.

La procedura di verifica degli Enti candidati ad esercitare le funzioni dell'autorità di gestione per i Piani integrati dell'Asse VI disciplinati nelle "*linee guida per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013*", sarà effettuata tenuto conto dei principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art.58 del regolamento CE n.1083/2006, come recepiti nel capitolo 3 del documento "*descrizione dei sistemi di gestione e controllo*", in materia di organismo intermedio.

L'indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi, l'organigramma e le procedure elaborate per il personale dell'organismo intermedio, nonché la verifica delle operazioni affidate sono stabilite nel capitolo 3 del documento "*descrizione dei sistemi di gestione e controllo*", redatto a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.

### 2. Funzioni dell'Autorità di gestione

Le funzioni dell'Autorità di gestione, disciplinate dall'art.60 del regolamento CE n.1083/2006 e dagli articoli 12 e seguenti del regolamento CE n.1828/2006, che potranno divenire oggetto di delega agli organismi intermedi individuati per i Piani integrati (PISU, PISR, PIST) nell'ambito

<sup>1</sup> Articolo 2, regolamento CE 1083/2006, paragrafo 6 definisce l'«organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

<sup>2</sup> Il capitolo 5, modalità di attuazione, capitolo 5.2.6 del PO FESR 2007-2013 della Regione Siciliana, prevede che: "*L'Amministrazione regionale può designare un organismo o un soggetto pubblico o privato per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o dell'Autorità di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per svolgere mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.*"

<sup>3</sup> Il PO FESR 2007-2013, al capitolo 5.2.6, ha recepito il deliberato n.39 del 27/2/2007 della Giunta Regionale di Governo, individuando nell'ambito dell'Asse VI gli Organismi intermedi in Province e Comuni.

dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", obiettivi specifici 6.1 (secondo le previsioni delle linee guida) e 6.2 del PO FESR 2007-2013, sono:

- a. garantire, con ogni strumento e provvedimento necessario, che le operazioni e gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano selezionati conformemente ai criteri definiti nel PO FESR e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione del finanziamento:
  - i. *le procedure e i criteri per la selezione dei progetti coerenti con le finalità e la tempistica del Programma (asse VI) e le sue finalità, devono essere in linea con i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e secondo le procedure di cui ai "sistemi di gestione e controllo";*
  - ii. *l'organismo intermedio dovrà tenere conto di tali procedure attagliandole alla tipologia delle operazioni del piano integrato (PISU, PISR e PIST) (in particolare opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti o servizi a singoli beneficiari, formazione) nonché alla relativa normativa di riferimento.*
  
- b. verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti come richiesto dal PO e dai successivi provvedimenti di individuazione dell'operazione e che sia espletata l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali<sup>4</sup>:
  - i. *i principi a cui ispirarsi<sup>5</sup> per la verifica dell'ammissibilità delle spese, come definite nel documento "sistemi di gestione e controllo", sono :*
    1. *principio dell'effettività, in base al quale occorre verificare che la spesa sia concretamente sostenuta e sia connessa all'operazione cofinanziata;*
    2. *principio della legittimità, in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale;*
    3. *principio di localizzazione dell'opera cofinanziata, in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia relativa ad una operazione localizzata nel territorio interessato dal Programma;*
    4. *principio della prova documentale, in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.*
  - ii. *I controlli di primo livello devono essere appropriatamente documentati.*
  
- c. utilizzare il sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito delle operazioni delegate, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione:
  - i. *L'organismo intermedio sarà chiamato all'utilizzazione del sistema informatizzato nel quale registrare i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole verifiche delle operazioni del Piano integrato. Il sistema fornisce la base di dati per alimentare il monitoraggio e il controllo e la relativa reportistica richiesta dalla normativa;*
  
- d. garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali:
  - i. *l'organismo intermedio, in base alle prescrizioni di cui ai "sistemi di gestione e controllo", deve assicurare che i Beneficiari siano adeguatamente informati sulla necessità di organizzare, per le operazioni cofinanziate, un sistema di contabilità tale da consentire la rapida rintracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata;*

<sup>4</sup> Definire se le funzioni di controllo di primo livello debbano essere oggetto di delega

<sup>5</sup> "Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013" elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

- e. collaborare all'effettuazione delle valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, conformemente a quanto stabilito all'art.47 e 48 del regolamento CE n.1083/2006;
- f. assicurare, tramite procedure adeguate, che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90 del Reg. CE n.1083/2006;
  - i. l'organismo intermedio si atterrà alle procedure, stabilite dall'Autorità delegante, volte ad assicurare che tutti i documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione delle operazioni, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni, alla rendicontazione della spesa a valere sul Piano integrato (asse VI del PO FESR 2007-2013), nonché le check list utilizzate per i controlli su dette operazioni siano dettagliati all'interno della pista di controllo e siano archiviati secondo le indicazioni fornite nella pista medesima. Tali procedure devono essere seguite al fine di garantire la sicurezza degli archivi e la conservazione di essi nei tre anni successivi alla chiusura del PO.*
- g. garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione:
  - i. Affinché l'Autorità di Certificazione possa predisporre la Dichiarazione certificata delle spese e la relativa domanda di pagamento, l'organismo intermedio le trasmette, oltre ai dati di spesa, anche le check list di verifica della corretta esecuzione delle procedure di attuazione finanziaria delle singole operazioni cofinanziate nonché di ammissibilità della spesa al cofinanziamento comunitario.*
- h. trasmettere al Comitato di Sorveglianza, per il tramite dell'Autorità delegante, i documenti necessari a garantire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione degli obiettivi specifici dell'Asse VI del PO FESR 2007-2013;
- i. trasmettere tutta la documentazione utile per permettere all'Autorità delegante (AdG) l'elaborazione e la presentazione dei rapporti annuali e finali di esecuzione alla Commissione, di cui alla lettera i) dell'art.60 del regolamento CE n.1083/2006;
- j. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n.1083/2006 e dal Reg. CE n.1828/2006:
  - i. l'organismo intermedio deve rispettare le procedure previste per assicurare che le informazioni rilevanti connesse all'attuazione dell'asse VI del PO FESR 2007-2013 e delle operazioni in esse contenute arrivino correttamente ai potenziali Beneficiari nonché all'opinione pubblica, evidenziando il ruolo dell'Unione Europea e garantendo la trasparenza nell'utilizzo dei Fondi.*
- k. effettuare verifiche documentali e *in loco* delle singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3 del Reg. CE n.1083/2006.

L'organismo intermedio diventa responsabile, nei limiti previsti dalla delega conferita, della gestione degli obiettivi specifici assegnati, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell'azione amministrativa e trasparenza. Oltre alle funzioni sopra elencate, l'organismo intermedio sarà chiamato a:

1. collaborare con l'Autorità delegante, in ogni stato e grado del procedimento di attuazione, nell'acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell'operazione, permettendo all'Autorità l'applicazione di ogni forma di controllo;
2. informare i potenziali beneficiari secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1828/06 e successiva rettifica;
3. informare i beneficiari secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 13 del Reg. CE n. 1828/06 e successiva rettifica;

4. assicurarsi, prima della decisione in merito all'approvazione, che il beneficiario sia in grado di rispettare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1828/06 e successiva rettifica;
5. attuare la fase istruttoria per la selezione dei Beneficiari e delle relative operazioni;
6. comunicare all'Ufficio Competente per le Operazioni<sup>6</sup>, la graduatoria dei Beneficiari e delle relative operazioni ammesse a contributo;
7. stipulare una convenzione con il Beneficiario che precisi obblighi e responsabilità reciproche (i.e. contributo concesso, oggetto da realizzare, documentazione da produrre, ecc.);
8. supportare i beneficiari nella predisposizione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
9. verificare, sotto l'aspetto amministrativo, finanziario, tecnico e fisico, la corretta esecuzione delle operazioni;
10. acquisire ed archiviare la rendicontazione e la documentazione relativa alle spese sostenute dal Beneficiario;
11. predisporre ed emettere il mandato/ordine di pagamento relativo agli acconti e al saldo del contributo a favore del Beneficiario;
12. assicurare che i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'operazione siano forniti all'Ufficio Competente per le Operazioni o direttamente all'Ufficio del Monitoraggio;
13. trasmettere all'Ufficio Competente per le Operazioni le informazioni necessarie per l'elaborazione della dichiarazione di spesa.

Gli obblighi e le responsabilità reciproche circa lo svolgimento di tali funzioni risultano dettagliate nell'apposita convenzione, di cui al paragrafo 5 del presente documento, stipulata tra Autorità di Gestione ed Organismo Intermedio.

### **3. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo**

Gli organismi intermedi nell'esercizio delle funzioni delegate devono impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al capitolo 3 – *organismi intermedi* - del documento "*sistemi di gestione e controllo*" e conformarsi ai seguenti principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art.58 del regolamento CE n.1083/2006:

1. definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo,
2. osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
3. specificazione delle procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
4. sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati adottati;
5. disposizioni previste per la verifica del funzionamento dei sistemi;
6. sistemi adottati e le procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
7. procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

La descrizione delle funzioni, previste nei sistemi di gestione e controllo, viene effettuata tramite atti formali che individuano anche le responsabilità degli Organismi intermedi; l'Autorità delegante (AdG) effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività delegate agli organismi intermedi per mezzo di appositi strumenti<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle verifiche ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 1828/2006, gli organismi intermedi dovranno adottare gli strumenti (definiti nel paragrafo 3.2.4 dei sistemi di gestione e controllo) che siano volti a garantire certezza e documentabilità delle stesse.

---

<sup>6</sup> Per Ufficio competente per le operazioni si intende l'ufficio che operativamente gestisce un gruppo omogeneo di operazioni all'interno dei singoli Assi prioritari del PO FESR 2007-2013

<sup>7</sup> *Strategie di controllo, valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo (IGRUE) – seminario formativo per Autorità di audit 2007-2013 tenutosi a Roma il 15 e 16 novembre 2007*

L'organismo intermedio è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle modalità, individuate nei "sistemi di gestione e controllo" al fine di garantire l'adeguatezza delle piste di controllo a quanto stabilito all'articolo 15 del Regolamento (CE) 1828/2006, tramite l'adozione del sistema informativo messo a disposizione dell'Autorità delegante, che assicuri l'evidenza della spesa sostenuta a livello di singola operazione e che dimostri di supportare, mediante successivi livelli di aggregazione, la predisposizione della certificazione della spesa alla Commissione Europea

#### **4. Requisiti di capacità dell'organismo intermedio e procedura di verifica**

Per l'effettivo affidamento della delega di funzioni, ai fini dell'attuazione dei Piani integrati (PISU, PISR e PIST) nell'ambito dell'Asse VI del PO FESR 2007-2013, l'Autorità di gestione preventivamente verifica le capacità del candidato organismo intermedio di assolvere gli impegni di competenza.

L'esame suddetto, svolto dall'Autorità di gestione/delegante, sarà incentrato sulla verifica del rispetto dei requisiti previsti nel capitolo 3 del documento "descrizione dei sistemi di gestione e controllo" e dei principi di cui all'art.58 del regolamento CE n.1083/2006 (vd. paragrafo 3 del presente documento).

L'autorità di gestione effettuerà le verifiche di cui sopra sulla scorta della documentazione presentata dall'organismo intermedio che, oltre a contenere le informazioni di cui al capitolo 3 dei sistemi di gestione e controllo, dovrà descrivere dettagliatamente:

1. le modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega, in relazione al Piano Integrato assegnato, nel rispetto della tempistica degli interventi in esso previsti;
2. l'organigramma della struttura e la ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi relativi all'organismo intermedio, con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio, secondo il modello di cui al capitolo 3.2 dei sistemi di gestione e controllo;
3. la qualificazione, l'esperienza e il dimensionamento del personale operante presso l'organismo intermedio in relazione all'esecuzione delle funzioni assegnate;
4. le capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali;
5. la dislocazione strutturale degli uffici all'interno delle sedi a disposizione dell'organismo intermedio e i punti di informazione previsti;
6. risorse finanziarie previste per lo svolgimento delle funzioni oggetto di delega;
7. l'organizzazione coerente con il dettato del Regolamento (CE) n.1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 e Reg. CE n.1828/2006 in tema di separazione delle funzioni di gestione, in relazione al Piano Integrato assegnato;
8. le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni e le modalità di coinvolgimento dell'Autorità delegante, in relazione al Piano Integrato assegnato;
9. le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini delle verifiche amministrative e fisiche, nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari, redatte in conformità a quanto previsto nei sistemi di gestione e controllo;
10. le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa da inviare alla Commissione.

La redazione della documentazione, di cui ai punti precedenti, dovrà tenere conto del numero complessivo dei Piani stessi.

Per eventuali proposte integrative di piani l'ulteriore valutazione dell'organismo intermedio sarà effettuata con procedura accelerata, anche tenendo conto dell'efficacia e dell'efficienza della gestione già svolta.

L'organizzazione e l'organigramma delle funzioni di organismo intermedio devono ricalcare le prescrizioni di cui al capitolo 3 – *organismi intermedi* - del documento "sistemi di gestione e controllo" e tenere conto dei tre principali fattori previsti dalle linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013:

- gli obiettivi del programma delegati;
- la dimensione finanziaria degli obiettivi di programma;

- la tipologia di macroprocesso, scomponibile in fasi o processi: 1. programmazione; 2. selezione delle operazioni; 3. attuazione fisica e finanziaria delle operazioni; 4. certificazione della spesa e circuito finanziario.

La procedura di verifica sarà effettuata sulla scorta delle indicazioni emanate dalle linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013 e sarà di tipo partecipativo.

La verifica delle capacità dell'organismo intermedio sostanzierà nelle seguenti fasi:

1. fase di presentazione: la documentazione richiesta dovrà pervenire in allegato al Piano integrato (PISU, PIST, PISR) assegnato;
2. fase di verifica: l'Autorità di gestione, avvalendosi di adeguate professionalità, procederà all'esame della documentazione esprimendo un giudizio complessivo entro i successivi trenta giorni dalla presentazione;
3. fase di contraddittorio: l'Autorità di gestione, nel caso in cui il giudizio complessivo sulle capacità dell'organismo intermedio non siano idonee per il trasferimento della delega, chiede che vengano prodotte integrazioni utili a rimuovere gli ostacoli riscontrati per la delega, anche in contraddittorio fra le parti;
4. fase di stipula della convenzione: l'Autorità di gestione espletate le operazioni di cui sopra e valutate positivamente le capacità dell'organismo intermedio procede alla stipula dell'apposito atto;
5. fase di controllo: l'Autorità di gestione mantiene le funzioni di controllo sull'attuazione della delega ed esercita i poteri sanzionatori come previsti nell'accordo di delega

Il giudizio sulle capacità dell'organismo intermedio sarà elaborato secondo lo schema di seguito riportato:

Requisiti chiave	Funzion a bene	Funziona male	Funziona parzialment e	Non funzio na
1) chiara definizione, allocazione e separazione delle funzioni entro l'organismo intermedio				
2) adeguate procedure per la selezione delle operazioni				
3) adeguata informazione e strategia per dare un orientamento ai beneficiari				
4) adeguate verifiche della direzione				
5) adeguate piste di controllo				
6) un'affidabile sistema contabile, di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzato				
7) azioni necessarie preventive e correttive nel caso di errori sistematici individuati				

dall'autorità di audit				
------------------------	--	--	--	--

L'intera procedura di verifica dovrà essere definita entro il termine ultimo di 90 giorni

**5. Accordo tra l'Autorità delegante e l'Autorità delegata (organismo intermedio)**

L'affidamento delle funzioni si effettua mediante un accordo, il cui schema viene allegato al presente documento, tra l'Autorità delegante e l'Autorità delegata (organismo intermedio), registrato per iscritto che, secondo le indicazioni della normativa comunitaria e del PO FESR della Regione Sicilia, deve contenere:

1. l'oggetto e i limiti della delega (Autorità di gestione o di certificazione);
2. le funzioni reciproche;
3. le informazioni da trasmettere all'autorità delegante e la relativa periodicità;
4. gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite;
5. le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo;
6. la descrizione dei flussi finanziari;
7. le modalità di conservazione dei documenti;
8. gli eventuali compensi e le sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

BOZZA NON CORRETTA